

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1979****che stabilisce un programma pluriennale di ricerca della Comunità economica europea nel settore della climatologia (azione indiretta 1980-1984)****(80/27/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, conformemente all'articolo 2 del trattato, la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita ;

considerando che nella risoluzione del 14 gennaio 1974 concernente un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia ⁽³⁾, il Consiglio ha sottolineato che si dovrà fare adeguato ricorso a tutta la gamma di vie e mezzi disponibili, comprese le azioni indirette ;

considerando che le strutture economiche e sociali dipendono in larga misura dal clima ; che risorse vitali come l'acqua e le derrate alimentari possono essere seriamente danneggiate da condizioni climatiche avverse ; che l'uomo stesso può contribuire con le proprie attività, e in particolare con l'inquinamento atmosferico, all'instabilità del clima e perfino a notevoli cambiamenti climatici ; che è quindi nell'interesse della Comunità promuovere una migliore conoscenza del meccanismo e del comportamento del clima e dei possibili effetti della variabilità climatica nella prospettiva di una sana programmazione delle risorse europee ;

considerando che un programma comunitario di ricerca nel settore della climatologia può contribuire efficacemente al conseguimento di questi obiettivi ;

considerando che il trattato non prevede i poteri specifici d'azione a tal uopo richiesti ;

considerando il parere del comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) sulla proposta della Commissione,

DECIDE :

Articolo 1

Per cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1980, la Comunità svolge un programma di ricerca nel settore della climatologia, descritto nell'allegato.

Articolo 2

Gli stanziamenti necessari alla realizzazione del programma, il cui importo è fissato a 8 milioni di unità di conto europee, comprese le spese relative a un organico di tre agenti, sono iscritti nel bilancio delle Comunità europee.

L'unità di conto europea è quella definita dall'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾.*Articolo 3*La Commissione provvede all'esecuzione del programma. Essa è assistita in questo compito da un comitato consultivo in materia di gestione di programma, il cui mandato e la cui composizione sono stabiliti conformemente alla risoluzione del Consiglio del 18 luglio 1977 relativa ai comitati consultivi in materia di gestione dei programmi di ricerca ⁽⁵⁾.*Articolo 4*

Il programma sarà riesaminato durante il secondo anno ; questo riesame potrà condurre a una revisione del programma durante il terzo anno, secondo le procedure del caso, previa consultazione del comitato consultivo in materia di gestione del programma e del Parlamento europeo.

Articolo 5

Il Consiglio e il Parlamento europeo saranno informati in merito ai risultati ottenuti e all'impegno dei fondi.

⁽¹⁾ GU n. C 6 dell'8. 1. 1979, pag. 21.⁽²⁾ GU n. C 128 del 21. 5. 1979, pag. 6.⁽³⁾ GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. C 192 dell'11. 8. 1977, pag. 1.

Articolo 6

1. Conformemente all'articolo 228 del trattato, la Comunità può concludere accordi con altri Stati, in particolare con quelli partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST), allo scopo di associarli al programma.

2. La Commissione è autorizzata a negoziare gli accordi di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Le conoscenze risultanti dall'esecuzione del programma verranno divulgate conformemente al rego-

lamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea ⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. LENIHAN

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1.

ALLEGATO**A. AREE DI RICERCA****I. Comprendere il clima****I.1. Ricostruzione dei climi passati**

Esplorazione e analisi:

- a) degli archivi naturali;*
- b) dei dati ottenuti da osservazioni e di altri archivi storici.*

I.2. Modelli climatici e previsioni del clima

Studi intesi a migliorare dei modelli che siano capaci di simulare il clima, tenendo conto specialmente delle componenti a variazione lenta del sistema climatico, e a determinare la possibilità di predire il clima a scale di tempo e di spazio che presentano un interesse per la Comunità.

II. Interazioni uomo-clima**II.1. Variabilità climatica e risorse europee**

- a) Effetti sulle risorse agricole e idriche.
- b) Valutazione dei rischi climatici.
- c) Ripercussioni sul fabbisogno, sul consumo e sulla produzione di energia.

II.2. Conseguenze delle attività umane per il clima

- a) Inquinamento chimico dell'atmosfera con particolare riguardo all'accumulazione di anidride carbonica.
- b) Emissione di energia.

B. ATTIVITÀ AUSILIARIE

I. Studi interdisciplinari per l'analisi, la valutazione e l'applicazione dei risultati della ricerca climatologica effettuata nell'ambito dell'area di ricerca A.II.

II. Inventario, coordinamento e arricchimento delle serie europee di dati climatologici.

La ricerca verrà svolta mediante contratti.
